

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97



Iscrizione N: MI002721/OS

Prot. N° MI003525/ 2006 del 20/04/2006

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la richiesta di revisione presentata in data 17/11/2005 registrata al numero di protocollo MI10656/2005
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia in data 27/03/2006 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
Categoria: 4 Classe: D

della ditta I.M.A.F. - S.R.L.

Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1679193 del 14/04/2006 prestate da Coface compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 232405,6 per la categoria 4 classe D

**DISPONE CHE L'IMPRESA
Art. 1**

Denominazione: I.M.A.F. - S.R.L.
Con Sede a: BUGUGGIATE (VA)
Indirizzo: VIA XXV APRILE 74
CAP: 21020
C. F.: 01311490120



E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:

MI002721/OS C.F.: 01311490120

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

Targa: CP857WF **Tipo:** AUTOVEICOLO

Limitazioni: NESSUNA

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

- 01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci.
- 02.01.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
- 02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
- 02.02.04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti.
- 02.03.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02.04.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02.05.02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02.06.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02.07.03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici.
- 02.07.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 03.03.05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta.
- 04.01.04 liquido di concia contenente cromo.
- 04.01.05 liquido di concia non contenente cromo.
- 04.01.06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo.
- 04.01.07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo.
- 05.07.02 rifiuti contenenti zolfo.
- 08.02.02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici.
- 08.02.03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici.
- 08.03.07 fanghi acquosi contenenti inchiostro.
- 08.03.08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro.
- 10.01.07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi.
- 10.07.05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
- 10.12.05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
- 10.13.07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
- 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
- 19.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua.
- 19.09.03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione.
- 19.09.06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
- 20.03.04 fanghi delle fosse settiche.

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

BOVATI VALTER - C.F. BVTVTR47S23F205R

Carica: AMMINISTRATORE UNICO

Nato a: MILANO (MI) il: 23/11/1947

RESPONSABILI TECNICI:

BOVATI VALTER - C.F. BVTVTR47S23F205R

Nato a: MILANO (MI) il: 23/11/1947

Abilitato per:

Categoria: 4 Classe: D

Titolo di studio: DIPLOMA

In possesso di esperienza qualificante

Anni Esperienza: 12

Art. 3

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi

Classe Richiesta: D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 15.000 T.

Inizio Validità: 21/04/2006

Fine Validità: 21/04/2011

Elenco mezzi:

Targa: AG525GE **Tipo:** AUTOVEICOLO USO SPECIFICO

Limitazioni: NESSUNA

Targa: VAD67045 **Tipo:** CISTERNA PER SPURGO POZZI NERI

Limitazioni: NESSUNA

Targa: BE570LA **Tipo:** AUTOVEICOLO USO SPECIFICO

Limitazioni: NESSUNA



WF

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

SITI DI RICOVERO:

buguggiate (VA) via xxv aprile, 74

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.


11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Wanda Ferla)



IL PRESIDENTE
(Massimo Sordi)



W.F.